

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Lo strano caso della natura dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c.: la "buona battaglia" per l'affermazione del processo civile ad impulso di parte combattuta tra diritto di difesa e principio di ragionevole durata delle procedure giudiziali.

Nota a [CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA RESA IN DATA 11.03.2016, N. 4767.](#)

di **Gianluca LUDOVICI**

In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.

SOMMARIO: 1. La premessa ed il fatto. – 2. Il più recente ragionamento della Suprema Corte. – 3. L'iter logico-argomentativo degli Ermellini: il dato letterale e l'interpretazione sistematica. – 4. L'iter logico-argomentativo degli Ermellini: la preminenza (giustificatrice) del principio di ragionevole durata del processo. – 5. Una lettura ermeneutica alternativa tra lettera della legge e principi di diritto a salvaguardia del processo civile ad impulso di parte.

1. La sentenza in epigrafe, sulla scorta di precedenti analoghi in tema di deducibilità e rilevabilità in sede di gravame dell'*error in procedendo de quo*, ma in parziale contrasto con consolidati orientamenti giurisprudenziale di merito e di legittimità¹ e la prevalente opinione dottrina², ha affermato il principio di diritto in virtù del quale in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termini ai sensi del comma VI di detto articolo non precluderebbe al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione.

Questi in breve i fatti di causa: B.M. cadeva mentre percorreva il marciapiede di una pubblica via del Comune di B., a suo dire a causa delle pessime condizioni dell'asfalto, e riportava danni alla persona. Agiva dinanzi al tribunale di Milano nei confronti del detto ente comunale per ottenere il risarcimento dei danni e senza che venissero concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., pur richiesti dall'attore, la domanda veniva rigettata dal Tribunale del capoluogo lombardo con sentenza n. 7687/2008.

¹ In giurisprudenza di legittimità, per quanto ritenuta inconferente da Trib.Civ. Reggio Emilia, sentenza in data 5 marzo 2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2015, si veda *ex plurimis*: Cass., Sez. III, Sentenza in data 24 febbraio 2011, n. 4497, in www.studiogleale.leggiditalia.it Nella giurisprudenza di merito si veda la cospicua produzione del Tribunale Torino, tra cui Ordinanza in data 19 novembre 2008 (R.g.n. 19992/2007); Ordinanza in data 26 febbraio 2007; ordinanza in data 24 ottobre 2006 (R.g.n. 10727/2006); Ordinanza in data 2 novembre 2011, con nota di FERRETTI, *Nessuna discrezionalità nella concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.*, in *Altalex*, 25 gennaio 2012, in cui si legge che: "In particolare, richiamandosi a precedente propria giurisprudenza sul punto [...], i giudici di merito hanno ribadito che nel caso in cui una delle parti richieda i tre termini previsti dall'articolo 183, comma 6, il giudice è tenuto, senza alcun potere discrezionale, a concederli sulla base della semplice richiesta. Inoltre, i termini dovranno essere concessi anche alla parte che non li abbia richiesti, come si evince dal tenore letterale della norma. In buona sostanza, il Tribunale di Torino, accogliendo l'opinione assolutamente prevalente, interpreta l'incipit del comma 6 dell'articolo 183 nel senso che la concessione dei tre termini non possa essere subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice, rilevando che la richiesta unilaterale di una delle parti in giudizio giovi anche alle altre".

² In favore della tesi della obbligatorietà militano: BALENA, *Il processo ordinario di cognizione*, in BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006; LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2013, II; SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2014; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, 2012, I. Sul fronte della discrezionalità si trovano, al contrario: CARRATTA, *La "nuova" fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia "infinita"*, in *Giur. it.*, 2005, I; VELLANI, *Le preclusioni nella fase introduttiva del processo ordinario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008. Per una valutazione della questione in argomento in chiave sinottica rispetto alla fattispecie del nuovo art. 183 bis c.p.c. è ineludibile la lettura di [VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. \(legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione\): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2015, 2.

B.M. proponeva, allora, appello avverso il provvedimento giudiziale di primo grado; con sentenza in data 30.05.2012, n. 1875, tuttavia, la Corte territoriale di Milano rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione, confermando la valutazione giuridica operata dal giudice di prime cure.

L'appellante proponeva, infine, ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando essenzialmente con due autonomi motivi di impugnazione, la violazione di norme di legge, tanto in relazione al diritto processuale (*in specie*: art. 183, comma VI c.p.c.), quanto in riferimento al diritto sostanziale (*in specie*: art. 2051 c.c.). Il Comune resistente si opponeva. La Suprema Corte rigettava il ricorso avvalorando l'attività di ermeneutica giuridica operata dalla Corte territoriale lombarda ed ancor prima dal Tribunale meneghino.

2. Con la pronuncia in commento gli Ermellini della Suprema Corte, hanno inteso prendere le mosse e dipanare il filo del proprio ragionamento da quel proprio orientamento enunciato con riguardo alla precedente formulazione dell'art. 183 c.p.c., ma in virtù di considerazioni certamente valide anche per l'attuale assetto della norma in esame, secondo cui *"il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedurali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del conseguente "thema probandum" - può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla "res" controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza; la mancata rilevazione di detto vizio "in procedendo", inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte"*³.

Al richiamo operato dalla Corte di Cassazione alla propria giurisprudenza in tema di deducibilità in sede di gravame dell'eventuale vizio determinato dall'aver il giudice di prime cure disatteso le istanze di parte fatte lecite dalla disposizione in esame, segue poi l'enunciazione del convincimento acquisito dal Giudice di legittimità in ordine alla rilevanza del vizio da censurare: sostengono gli Ermellini che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. non determinerebbe un vizio processuale (e la conseguente nullità

³ Cass., Sez. I, Sentenza in data 15 febbraio 2007, n. 3607, in Riv. Dir. Proc., 2008, 3, 835 nota di ADORNO; Cass., Sez. I, Sentenza in data 9 aprile 2008, n. 9169, in www.studiolegale.leggiditalia.it.

della sentenza), se non nei casi in cui da tale mancata concessione sia conseguita in concreto una lesione del diritto di difesa della parte istante, la quale pertanto, laddove denunciasse un tale vizio, dovrebbe allegare il pregiudizio che gliene sarebbe derivato, essendo altrimenti la relativa eccezione inammissibile per difetto di interesse; dovrebbe, quindi, la parte istante, in particolare specificare quale sarebbe stato il *thema decidendum* su cui il primo organo giudicante si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero stati concessi i termini richiesti, e quali prove sarebbero state dedotte⁴.

Pervenendo al caso concreto, quindi, il Supremo Collegio, nell'atto di ritenere il motivo di ricorso per cassazione in punto di nullità della pronuncia di primo grado per violazione dell'art. 183, comma VI c.p.c. del tutto carente sotto i profili poco sopra esposti, e pertanto non scrutinabile, ribadiva sul piano procedimentale che in ogni caso per potersi concretamente censurare la condotta omissiva *de qua* tenuta dal giudice del tribunale il ricorrente avrebbe dovuto⁵: a) richiamare puntualmente, trascrivendone il contenuto, il verbale dell'udienza del giudizio di primo grado in cui ebbe a richiedere i termini per le integrazioni istruttorie, nonché indicare la esatta collocazione del relativo documento nel fascicolo processuale; b) dedurre e dimostrare di avere reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e di avere

⁴ Cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, Sentenza in data 21 marzo 2011, n. 6343; Cass., Sez. III, Sentenza in data 31 ottobre 2014, n. 23162; Cass., Sez. II, Sentenza in data 19 agosto 2011, n. 17436; Cass., Sez. I, Sentenza in data 9 aprile 2008, n. 9169, tutte in www.studiolegale.leggiditalia.it. Sul punto tra le più recenti si veda anche Cass., Sez. III, Sentenza in data 31.10.2014, n. 23162, in www.studiolegale.leggiditalia.it, secondo cui: *"Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. [n.d.r.: attuale comma VI], e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado".* In senso correttivo, più che parzialmente difforme, si veda Cass., Sez. III, Sentenza in data 7 ottobre 2010, n. 20811, in www.studiolegale.leggiditalia.it, in cui si legge condivisibilmente che: *"Ai fini della ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi "in procedendo", l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso. (Nella specie i ricorrenti avevano lamentato la mancata concessione dei termini per le deduzioni istruttorie a causa del mutamento di rito disposto d'ufficio all'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente)".*

⁵ Sui doveri della parte che deduce di essere stata pregiudicata dalla mancata concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. interessante risulta per la giurisprudenza di merito Trib.Civ. Verona, Sentenza in data 5 novembre 2012, in www.studiolegale.leggiditalia.it, per cui: *"La parte che si ritenga pregiudicata dal provvedimento di rigetto della istanza di concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ha la possibilità di reiterare tale istanza, motivandola adeguatamente, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni. Peraltro in tale caso la parte non può limitarsi a rinnovare l'istanza ma ha anche l'onere di precisare o modificare le proprie domande e avanzare le richieste istruttorie che avrebbe inteso formulare nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., perché solo in questo modo il giudice è messo in condizioni di valutare l'ammissibilità delle prime e l'ammissibilità e la rilevanza delle seconde e, di conseguenza, anche se sia stato lesa o meno il diritto di difesa del richiedente".*

proposto specifico motivo di appello in relazione alla conseguente nullità del procedimento ovvero richiamare almeno gli esatti termini delle proprie richieste sul punto al giudice dell'appello; c) chiarire quali prove avrebbe richiesto laddove fossero stati concessi i termini in questione, onde consentire la verifica dell'eventuale effettivo pregiudizio concreto derivante dalla dedotta violazione.

In conclusione il provvedimento giudiziale in commento, al di là delle riserve sulla ammissibilità-proponibilità in concreto di un simile vizio in grado di legittimità, esprimeva poi il principio di diritto che avrebbe dovuto secondo la Suprema Corte regolare in astratto tutte le questioni concernenti la mancata concessione da parte del giudice di prime cure dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. Per il Giudice di Legittimità, dunque, *"sono tuttora vigenti l'art. 187 c.p.c., comma 1, secondo il quale "il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti al collegio", e l'art. 80-bis disp. att. c.p.c. , secondo il quale "la rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti". Non può quindi dubitarsi che l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie. La diversa conclusione - secondo cui la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, sarebbe in ogni caso obbligatoria in caso di richiesta di parte, anche in una delle descritte situazioni, e cioè in casi in cui essa risulterebbe del tutto inutile - oltre ad essere contraddetta dalla lettera delle disposizioni appena richiamate, comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, e anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost."*⁶.

Precisavano, infine, gli Ermellini che: *"D'altra parte, il favore del vigente sistema processuale per una decisione immediata del merito della controversia, laddove possibile, e senza inutili appendici assertive e istruttorie, è confermato dal disposto dell'art. 189 c.p.c., in base al quale, laddove la causa venga rimessa al collegio per la mera decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questo deve ritenersi investito di tutta la causa e può deciderla comunque nel merito, anche a prescindere dalla fondatezza delle predette questioni pregiudiziali o preliminari"*.

⁶ Argomentazioni sostanzialmente analoghe si rinvencono in [Trib.Civ. Reggio Emilia, Sentenza in data 05 marzo 2015, n. 383](#) in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2015, la quale afferma il principio per cui: *"Sussiste il potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. (anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 183 bis c.p.c.): l'inciso "se richiesto" non va riferito alle pretese delle parti, ma alla necessità di concedere i termini in relazione al contenuto della res controversa"*.

Da quanto sin qui argomentato ne è stato tratto, con massimizzazione forse troppo generica, il principio di diritto per cui *"in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c."*.

3. Seguendo in ordine logico e cronologico i criteri interpretativi evidenziati dalla parte motiva della sentenza in commento, si deve per prima cosa analizzare l'ermeneutica letterale-sistematica che la Suprema Corte ha posto a base del proprio ragionamento.

A ben vedere il riferimento all'elemento della *lictera legis* non è tanto alla norma da interpretare, quanto più che altro ad un complesso di disposizioni per così dire accessorie rispetto al nucleo del problema da affrontare ossia, *in primis*, alle norme di cui agli artt. 187 ed 80 *bis* disp. att. c.p.c. e, in secondo luogo, all'art. 189 c.p.c., le quali, in termini generali ed in estrema sintesi, con formulazione idonea al giudizio pendente dinanzi al giudice di primo grado in composizione collegiale (ma applicabile ovviamente e *mutatis mutandis* anche alle ipotesi di competenza del giudice monocratico), prevedono la possibilità di deferimento della decisione della causa all'organo giudicante qualora la controversia sia ritenuta matura per la decisione.

Analizzando singolarmente queste norme, però, si può evincere una realtà e, quindi, una soluzione alla problematica in esame, potenzialmente differente da quella intuita dalla Corte di Cassazione. In particolare: l'art. 187 c.p.c., comma I, secondo il quale *"il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti al collegio"*, sembra atteggiarsi nel senso di delineare sì una valutazione discrezionale del giudice, ma una discrezionalità che ben può essere esercitata successivamente alla concessione dei termini *de quibus*, allorquando il giudice istruttore si renda conto dal tenore dei mezzi di prova richiesti della non ammissibilità di tutte le istanze istruttorie avanzate. La maturità della causa ai fini della decisione della medesima, peraltro, dovrebbe presupporre sul piano logico una sufficiente istruzione della disputa giudiziale perché possa concretamente ed effettivamente parlarsi di una consapevole certezza dell'organo giurisdizionale circa l'idoneità della *querelle* ad essere decisa: questi, infatti, per pronunciarsi dovrebbe aver ben chiaro l'oggetto del giudizio e le domande ed accezioni delle parti, potendo ciò avvenire solo con la definitiva precisazione del *thema decidendum atque probandum* ossia con lo svolgimento delle attività per le quali il Legislatore ha ideato le memorie ex art. 183, comma I, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.

Più favorevole alla tesi cassazionista in analisi sembra essere, invece, l'art. 80 *bis* disp. att. c.p.c.⁷, secondo il quale *"la rimessione al collegio, a norma*

⁷ Si veda l'interpretazione offerta da SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano,

dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti". La norma *de qua* puntualizza il contenuto della precedente precisando che la maturità della controversia potrebbe sussistere anche nel corso della prima udienza di comparizione, ora udienza di prima comparizione e trattazione della causa. Al di là della distanza temporale esistente tra l'entrata in vigore dell'art. 80 *bis* disp. att. c.p.c. e l'introduzione dell'art. 183, comma VI c.p.c. (la qual cosa comunque ha un peso specifico notevole per il tipo di attività ermeneutica compiuta dal Supremo Collegio in questa occasione), è opinione di chi scrive che, delineando la norma di attuazione un mero potere del giudice, ciò che conta ancora una volta è la corretta individuazione dei presupposti per l'esercizio di una simile posizione giuridica di vantaggio attribuita *ex lege* all'organo giurisdizionale; da un'attenta analisi deriva, quindi, che tale potere non è assoluto e svincolato dalle attività e richieste delle parti, ma ben potrà (*rectius*: dovrà) essere esercitato laddove (e solo laddove) nessuna delle parti avanzi istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e qualora contestualmente il giudice non ritenga di compiere ulteriori attività che l'ordinamento processuale civile gli concede, quali ad esempio l'esercizio dei poteri officiosi di istruzione della causa, l'ampliamento del contraddittorio *iussu iudicis* e l'invito alle parti al contraddittorio su una questione rilevante e decisiva ai fini della soluzione della *querelle* giudiziale che le parti non avevano sollevato e su cui risulta necessaria un'interazione processuale.

Giungendo, infine, all'art. 189 c.p.c., in base al quale, laddove la causa venga rimessa al collegio per la mera decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questo deve ritenersi investito di tutta la causa e può deciderla comunque nel merito, anche a prescindere dalla fondatezza delle predette questioni pregiudiziali o preliminari, si può ritenere *in primis* e con un certo grado di certezza come la norma sembri parzialmente inconferente rispetto al problema in esame, poiché si tratta di una disposizione che attribuisce sì un potere al collegio di decisione dell'intera controversia anche nel merito, ma solo qualora questo venga adito su questioni preliminari e pregiudiziali: in altri termini la norma *de qua* disciplina un caso particolare e non può prendersi a parametro di riferimento per la regolazione di tutti gli altri casi, aventi carattere generale rispetto ad essa. In secondo luogo il presupposto logico-giuridico dell'attribuzione del potere è, ancora una volta (e non potrebbe essere altrimenti), quello della completa e corretta istruzione della causa ovvero quello della presenza di una causa in cui le parti abbiano avuto modo di precisare le proprie argomentazioni, eccezioni e domande (soprattutto all'esito della costituzione della controparte per quanto riguarda la posizione dell'attore ed eventualmente anche per la posizione del convenuto in caso di chiamata in causa o intervento di terzi) ed esplicitare i mezzi di prova con cui ritengano di poter assolvere all'onere probatorio su di esse incombente.

A ben vedere, quindi, le norme prese in considerazione dalla Suprema Corte, sia come singole che nel loro combinato disposto, non implicano necessariamente una interpretazione univoca, ancor meno un'interpretazione in termini di discrezionalità nella concessione dei termini *de quibus*, ma delineano, a voler tutto concedere, un quadro sistematico oggettivamente

compatibile in astratto con entrambe le soluzioni della discrezionalità, da un lato, e della obbligatorietà, dall'altro, di concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. Ciò è tanto vero che la stessa Corte ha ritenuto di dover ricorrere ad avvalorare la propria tesi con lo strumento universale del principio della ragionevole durata del processo, il quale, però, come si vedrà tra breve, ha dei limiti di operatività teorici e pratici che finiscono inevitabilmente per riflettersi in modo negativo sulla bontà della tesi del Giudice di legittimità.

Restando, però, per il momento ancora in tema di interpretazione lessicale, non ci si può esimere dall'osservare come l'esegesi letterale ben avrebbe potuto e dovuto soffermarsi sull'art. 183, comma VI c.p.c. e più precisamente sull'*incipit* "se richiesto": dal punto di vista metodologico sarebbe stato necessario iniziare l'attività ermeneutica dall'oggetto principale della medesima, cercando argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi sul piano preminentemente letterale, come fatto anche dal Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza *supra* ricordata (seppur non corretto appaia il risultato finale). Pur volendo considerare come dato per presupposto dagli Ermellini della Terza Sezione civile un simile passaggio logico, le tesi espresse con il ricorso all'interpretazione sistematica, per quanto nella sostanza non condivisibili a parere dello scrivente, avrebbero acquistato almeno formalmente una parvenza di necessaria imparzialità *ab origine* dell'interprete rispetto all'una o all'altra teoria sul campo, manifestandosi, invece, in questo modo una sorta di preferenza iniziale e preconcepita per la tesi della discrezionalità, cui si giunge non in forza ed all'esito di un ragionamento oggettivo, ma dando il risultato per ontologicamente posto (quasi fosse un dogma di fede, un convincimento intimo ovvero un pregiudizio) ed a sostegno del quale sono stati successivamente ricercati elementi di conforto, scartando tutti gli altri argomenti contrari.

4. Per quanto sin qui detto non è un caso che, a conferma del ragionamento seguito sul filo dell'interpretazione letterale e sistematica, il Giudice di legittimità abbia richiamato a sostegno i principi fondamentali dell'ordinamento processuale civile e, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo.

Come ben noto agli operatori del diritto si tratta di uno dei più rilevanti principi processuali presenti nel nostro ordinamento giuridico cui va riconosciuto il crisma della costituzionalità, seppur la sua origine sia da rinvenire dal punto di vista storico in ambito europeo: il principio di ragionevole durata del processo, infatti, ha trovato la sua prima enunciazione nell'ordinamento interno attraverso la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta con la Legge n. 848/1955. L'art. 6, comma I della citata convenzione sovranazionale prevede che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti": in questo modo venne delineato il profilo del cosiddetto "giusto processo" ossia di un processo (civile, penale e/o amministrativo) sottratto agli abusi del potere giurisdizionale e non solo, a tutto vantaggio di coloro che del processo erano gli attori principali ossia le parti del medesimo. Così, nel quadro del riassetto costituzionale italiano dell'anno 1999, il principio della ragionevole durata delle procedure giudiziali di

ogni genere e specie è assurdo, unitamente e come sottospecie del "giusto processo", a criterio di riferimento anche per l'attività ermeneutica degli interpreti ed operatori del diritto, definitivamente consacrato a livello normativo nell'art. 111 Cost.⁸

Il principio della ragionevole durata del processo si è poi configurato nel corso degli ultimi anni come una sorta di *passepertout*, uno strumento adatto a giustificare sul piano ermeneutico le più differenti teorie anche a dispetto di fattispecie più o meno chiare ed inequivocabili, peraltro non sempre a proposito, ovvero come una sorta di panacea per risolvere tutti i mali del sistema processuale civile italiano eccessivamente saturo di controversie di natura e valore non propriamente rilevanti agli occhi del sistema giuridico-economico⁹. Si è assistito, quindi, ad una tendenza di sovraimpiego del criterio guida in esame, più in termini formali e di apparenza, che in termini sostanziali, preso in considerazione per attribuire dignità a visioni ed orientamenti differenti, senza preoccuparsi che ad esso venisse data una effettiva e concreta applicazione sia in generale, che in particolare.

Nel caso di specie il dogma in questione è stato evocato per dare presunto impulso acceleratorio al normale *iter* processuale delineato dal Legislatore, già teso all'epoca dell'introduzione della norma in questione al recupero dei tempi procedurali del primo grado di giudizio rispetto al processo civile ordinario previgente. Fermo restando come si vedrà *infra* (nella parte costruttiva della presente analisi contenuta nel successivo paragrafo) che, anche laddove in questo caso avesse avuto un senso logico e giuridico ricorrere all'argomento della durata ragionevole del procedimento giudiziale civile, si sarebbero dovuti comunque tenere in considerazione altri eventuali principi di pari rango al fine di operare un necessario bilanciamento degli interessi in gioco, sembra non colpire comunque nel segno il rilievo fatto dalla Suprema Corte per una serie di fondati motivi: il primo è proprio quello della *ratio* della norma che ha introdotto i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. ossia quello di far progredire il processo più speditamente eliminando i precedenti "passaggi a vuoto" in sede giudiziale (almeno due udienze senza attività effettivamente sostanziale che richiedevano un arco temporale compreso tra i sei mesi ed un anno) che si rendevano necessari per la richiesta ed il deposito di memorie di precisazione e di articolazione dei mezzi istruttori ex artt. 180 e 184 c.p.c. vecchia formulazione, attività che ora avvengono fuori udienza e, almeno nelle intenzioni del Legislatore della riforma, in tempi relativamente ristretti e contingentati.

Altro motivo, questa volta di ordine logico, sostanziale e semantico, è quello per cui non si dovrebbe considerare la durata del processo pretermettendo il termine "ragionevole"¹⁰: appare poco convincente e poco

⁸ In tal senso si veda più compiutamente: CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

⁹ In chiave critica sull'impiego del principio di ragionevole durata del processo si veda il condivisibile commento di ALECCL, *La giustizia senza commi: nota a Cass. Civ., 11 marzo 2016, n. 4767*, in *La Nuova procedura Civile*, 2016.

¹⁰ Sulla ragionevolezza in termini di durata della procedura giudiziale ai sensi dell'art. 111 Cost. si consideri ancora una volta CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011, secondo cui: "Proprio perché componente essenziale dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa è acquisizione indiscussa che la durata del processo in tanto risulta ragionevole in quanto non determini un'attenuazione o dell'effettività della tutela giurisdizionale o del diritto alla difesa delle

coerente, infatti, invocare la ragionevole durata per i termini dell'art. 183, comma VI c.p.c. se si tiene conto che il presunto "infruttuoso" decorso del tempo che deriverebbe eventualmente dalla concessione obbligatoria dei termini ammonterebbe al massimo a 3 mesi circa (30 giorni per la memoria di precisazione di domande ed eccezioni, 30 giorni per la memoria di replica ed istruttoria e 20 giorni per la memoria di contestazione delle avverse istanze probatorie), quando, invece, si è costretti ad osservare la "mala" prassi dei magistrati di fissare a notevole distanza dalla scadenza del terzo termine *de quo* un'udienza di ammissione dei mezzi di prova che non avrebbe ragione di esistere sia sul piano pratico, che giuridico, poiché sostituibile con una decisione *extraudienza* (più in linea con la norma e con la *ratio legis* della riforma che introdusse i termini dell'art. 183, comma VI c.p.c.) oppure a fronte della altrettanto immotivata prassi giudiziale di far decorrere il termine per le memorie a partire da date di gran lunga distanti dall'udienza in cui queste vengono concesse.

Il mantello della dignità costituzionale offerto dal crisma della ragionevole durata del processo spiegato per avvalorare il tentativo di affermare la discrezionalità del giudice anche in settori in cui questa è preclusa, quale quello della concessione dei termini *de quibus* e, a ben vedere, dei più generali modi di esercizio del diritto di difesa, non sembra quindi poter sufficientemente coprire la scelta interpretativa operata dagli Ermellini della Terza Sezione Civile, essa stessa forse più irragionevole (per quanto detto e quanto si dirà tra breve) della durata del processo in cui si dà corso al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.

5. L'interpretazione eseguita dalla Corte di Cassazione appare, per quanto sin qui detto e sulla base dei rilievi sin qui mossi, suscettibile di non poche critiche sia in relazione al metodo di interpretazione, sia in ordine al risultato dell'attività ermeneutica stessa: gli argomenti sinora proposti a confutazione delle logiche sottese al *dictum* giudiziale dei Giudici di legittimità sono, quindi, tali da consentire la proposizione di una lettura interpretativa ulteriore e sensibilmente differente rispetto a quella contenuta nel provvedimento in commento, la quale tenga conto, da un lato, della *ratio*, della natura e della funzione processuale delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e sia, dall'altro, rispettosa della logica giuridica cui è improntato il processo civile e dei principi fondanti l'attuale assetto dell'ordinamento processualciviltistico italiano.

In primis, occorre ricordare, infatti, che gli scritti difensivi indicati al comma sesto dell'art. 183 c.p.c. costituiscono, almeno nelle intenzioni del Legislatore, uno degli strumenti principali di razionalizzazione dei tempi del processo civile, poiché, realizzando un passaggio tra fase di trattazione e fase di istruzione probatoria, contribuiscono a cadenzare rapidamente le tappe verso la decisione della causa, non rendendo teoricamente necessaria neppure l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori che, invece, nella prassi dei tribunali, come detto, è diventata sempre più una sorta di udienza filtro per la calendarizzazione delle future udienze di istruzione in senso stretto¹¹. Le

parti".

¹¹ Sia consentito il richiamo a LUDOVICI, in VIOLA (a cura di), *Codice di Procedura Civile, manuale operativo*, Padova, 2013.

memorie in argomento sono prevalentemente finalizzate all'assolvimento di specifici incumbenti ed attività processuali estrinsecazione e manifestazione in concreto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.; queste, inoltre, configurano indirettamente anche dei termini decadenziali e preclusivi (quali ad esempio, la specifica contestazione dei fatti *ex adverso* allegati, le istanze probatorie ed il deposito di prove documentali) che danno impulso al processo, impedendo il fenomeno della regressione.

Se la loro rilevanza ai fini di una spedita prosecuzione del giudizio non deve trarre in inganno circa la necessità delle stesse poiché si è comunque in presenza di atti processuali meramente eventuali e non obbligatori ai fini dell'istruzione della causa, va comunque osservato che questi ultimi rientrano per obiettivo e condiviso convincimento degli operatori del diritto nella disponibilità delle sole parti del processo su cui l'autorità dell'organo giudicante può esercitarsi solo nei termini ed entro i confini stabiliti espressamente dalla legge. L'eventualità delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e dei relativi termini decadenziali riposa, infatti, su di una semplice considerazione: se il processo civile è caratterizzato dall'impulso che le parti gli danno, ovvero dal generale principio dispositivo del processo, allora, in particolari condizioni, ben potrebbero queste ritenere non necessario precisare o modificare le domande e le eccezioni, da un lato, e non necessario procedere all'assunzione di prove, dall'altro. In sintesi, ben potrebbero le parti stesse ritenere la causa matura per la decisione e, volendo evitare inutili lungaggini, richiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Si tratta, dunque, di eventualità connessa alla natura delle attività processuali da compiere ed imprescindibilmente legata ad una scelta che le parti debbono fare in autonomia restando vincolate all'autorità del giudice che può esplicarsi solo in termini di ammissibilità degli atti dalle stesse compiuti e delle istanze dalle medesime rivolte all'organo giurisdizionale adito. In altri termini, pur stante la universalmente accettata natura eventuale delle attività di precisazione di domande ed eccezioni, nonché di richieste istruttorie e tenuta sempre nel dovuto conto la struttura tipica del processo civile, la discrezionalità del giudice di ritenere o meno ammissibili determinati atti posti in essere *ex partibus* non potrà, nel caso che occupa, avere ad oggetto la concessione dei termini per il compimento di quegli stessi atti, ma solo il contenuto di questi ultimi, pena lo stravolgimento delle funzioni che l'ordinamento delega al giudice civile di regolare senza indebite intrusioni il regolare andamento della procedura.

Considerata la ragione ispiratrice e fondante la norma di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e dell'intera riforma del processo civile che ne ha consentito l'introduzione all'interno del codice di procedura civile, *l'incipit "se richiesto"* non può che intendersi nel senso più conforme anche al dato testuale ossia *"se richiesto dalle parti"* (*rectius*: da almeno una delle parti) e non come *"se ritenuto necessario"* o *"se ritenuto opportuno"*; quest'ultima soluzione, infatti, oltre ad apparire una piccola forzatura già in termini semantici, lo appare ancor di più se si pensa al costante insegnamento delle più autorevoli voci dottrinarie per cui il processo civile è comunque un modo di disposizione delle proprie situazioni giuridiche soggettive al di fuori della sfera negoziale (seppur entro limitazioni più stringenti rispetto a quest'ultima), tanto che la sentenza che conclude la *querelle*, ancorché passata in giudicato formale e sostanziale, non impedisce ai contendenti di trovare ben altre soluzioni (più soddisfacenti ai propri interessi) rispetto alla statuizione contenuta nel provvedimento

giudiziale¹². Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, invece, si finirebbe per distorcere troppo la funzione dell'organo giudicante e la natura del processo che sarebbe allora rimesso non più alla disponibilità dei liberi attori del medesimo, ma all'arbitrio (piuttosto che all'autorità) del soggetto esercitante *ex lege* la funzione giurisdizionale, il quale, ostacolando così il normale dipanarsi del diritto di difesa, assurgerebbe a figura non più terza ed imparziale.

Il richiamo al principio di ragionevole durata del processo, poi, sarebbe nel caso di specie assolutamente improprio: oltre ai motivi di inapplicabilità in concreto di un simile argomento sopra enunciati, si dovrebbe in ogni caso fare i conti con la eventuale necessità di un bilanciamento di interessi costituzionali contrapposti, in cui il piatto della bilancia pendente dal lato opposto sarebbe gravato dal rilevante peso specifico del diritto di difesa, considerato in tutte le sue sfaccettature ed in tutte le sue declinazioni (diritto al contraddittorio, diritto alla prova, etc...), cui dovrebbe sommarsi pure quello del naturale carattere dispositivo del processo civile.

Al riguardo non può non osservarsi come l'art. 111 Cost., pure richiamato dal Supremo Collegio, dopo aver espressamente stabilito che *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"* e che *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale"*, aggiunga alla parte finale del suo secondo comma la disposizione secondo cui *"la legge ne assicura la ragionevole durata"*. Ciò sta a significare che la "ragionevole durata del processo" che il Legislatore deve garantire per rispettare il testo costituzionale non può che essere quella e solo quella del processo definito "giusto" ossia del processo che non violi le altre garanzie processuali costituzionalmente rilevanti: al contrario si arriverebbe ad un risultato integrante una sostanziale ed inequivocabile violazione della normativa costituzionale nella sua parte più sensibile e rilevante, sia pure nel nome di una presunta e solo affermata breve durata del processo civile¹³. Come universalmente noto, ancor prima della formulazione e dell'introduzione della norma di cui all'art. 111 Cost., la Costituzione affermava già implicitamente il principio in esame come corollario del principio del diritto di difesa poiché la "ragionevole durata" del processo costituiva e costituisce ancor oggi (nonostante l'autonoma previsione normativa) una componente fondamentale del principio di effettività della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24, comma I Cost. e del diritto alla difesa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, assicurata dal secondo comma del medesimo articolo.

¹² Circa la visione analogica tra disposizione delle situazioni giuridiche soggettive in sede giudiziale ed in ambito negoziale, con particolare riguardo al parallelismo tra sentenza, lodo arbitrale (rituale) ed atto negoziale e più in generale circa la possibilità di considerare il processo come uno strumento per creare, modificare ed estinguere sotto altra forma le posizioni giuridiche disponibili si veda tra tutti LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2013, II.

¹³ Si veda ancora una volta in argomento: CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011, il quale afferma che: *"L'obbligo costituzionale che il 2° comma dell'art. 111 Cost. impone al legislatore ordinario non è di perseguire la durata breve del processo o di attuare, sic et simpliciter, il processo breve, ma di assicurare la ragionevole durata del processo (costituzionalmente) giusto, ovvero pienamente compatibile con tutte le garanzie costituzionali in materia processuale. Non che prima dell'esplicita affermazione del principio in questione nel 2° comma dell'art. 111 Cost. questo principio non fosse già immanente nell'ordinamento costituzionale"*.

Ponendo, quindi, doverosamente a confronto i due dogmi, ammesso e non concesso che nel caso di specie si possa giustificare la lettura interpretativa data dalla Cassazione nel caso di specie attraverso il ricorso al principio della ragionevole durata del processo, non potrebbe che attribuirsi in ogni caso maggiore rilevanza e preminenza al diritto di difesa e ciò non solo perché è il principio da cui deriva quale corollario quello di ragionevole durata (sì da evidenziarsi un rapporto tale per cui il secondo non può mai prescindere dal primo e vivere di vita autonoma senza quest'ultimo), ma anche perché lo sbilanciamento a favore del diritto di difesa sarebbe l'unico idoneo a garantire la conservazione e la salvaguardia dell'assetto del processo civile come processo ad impulso di parte. Tradotto in termini più attinenti al caso in esame, la concessione dei termini ex art. 183, comma VI c.p.c. sottratta al potere discrezionale del giudice è sempre garanzia del più ampio esercizio del diritto di difesa che si dipana sia in fase di allegazione, che in fase di prova, mentre la sua subordinazione ad un controllo e giudizio autoritario da parte dell'organo giudicante (*rectius*: arbitrio), anche se giustificata dalla opportunità di giungere presto ad una soluzione giudiziale, risulterebbe sempre in contrasto o comunque non in linea con la necessità di garantire alle parti della contesa il potere legittimo e costituzionale di difendersi nel e con il processo civile.

A sostegno ed a conforto di una simile impostazione non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza costituzionale interna e quella altrettanto inequivoca ed inequivocabile degli organi di giustizia dell'Unione Europea¹⁴. È noto come la Corte Costituzionale abbia da sempre affermato che la durata del processo per essere *ragionevole*, così come impone l'art. 111, comma II Cost., deve conciliarsi anche con le altre tutele costituzionali e con il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio ex art. 24 Cost.¹⁵: vale a dire che tale principio "deve essere letto alla luce dello stesso richiamo al connotato di "ragionevolezza", che compare nella formulazione normativa, in correlazione con le altre garanzie previste dalla Costituzione, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa"¹⁶ ed ancora che il "bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non giusto perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata".¹⁷

Ciò, peraltro, è quanto da sempre affermato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alle trasgressioni dell'art. 6, comma I della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale ha sancito *ante licteram* il medesimo principio della *ragionevole durata* dei processi (cosiddetto *délai raisonnable*). Sebbene la Corte europea abbia sottolineato la centralità di tale principio, vero e proprio "imperativo per tutti procedimenti"¹⁸, per assicurare

¹⁴ Sulla rilevanza dei principi del diritto europeo in ambito processuale all'interno dell'ordinamento italiano si considerino: CONTI, *La Cedu assediata? Osservazioni a Corte Cost. n. 49/2015*, in Consultaonline, 2015; RUGGERI, *Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015; BERNARDI, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, 2015.

¹⁵ Corte cost., Sentenza in data 9 febbraio 2001, n. 9, in www.studiolegale.leggiditalia.it

¹⁶ Corte cost., Sentenza in data 22 giugno 2001, n. 204, in www.studiolegale.leggiditalia.it

¹⁷ Corte cost., Sentenza in data 4 dicembre 2009, n. 317, in www.studiolegale.leggiditalia.it

¹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 28 giugno 1978, Konig c. Repubblica

l'effettività della tutela giurisdizionale, la stessa Corte ha parimenti sottolineato, infatti, che la celerità del processo non costituisce comunque un valore assoluto¹⁹, da realizzare ad ogni costo, ma richiede di essere temperato con altri valori fondamentali, quali la garanzia del contraddittorio²⁰ e del diritto di difesa²¹ e l'esigenza di una corretta amministrazione della giustizia²².

Circoscrivere la portata della pronuncia ai soli casi di questioni preliminari e pregiudiziali che facciano ritenere matura la causa per la decisione, ipotesi cui, al di là della categoricità ed eccessiva genericità della massima, sembra alludere la pronuncia in commento, non cambia comunque i termini della vicenda: sulla rilevanza ed assorbimento delle questioni pregiudiziali e preliminari è sempre opportuno, se non necessario, sollevare il contraddittorio tra le parti, le quali solo al momento della prima udienza di comparizione-trattazione vedono e possono trovare la naturale sede per replicare alle allegazioni avversarie e prendere posizione sull'eventuale eccezione pregiudiziale e/o preliminare attraverso la richiesta di autorizzazione al deposito degli scritti di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Ecco allora che la concessione dei termini per consentire il deposito di tali memorie, anche in tali casi limite, si manifesta per logica e per natura e funzione giuridiche come necessariamente obbligatoria, sottratta a qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, pena una certa seppur astratta lesione alle posizioni giuridiche soggettive processuali e sostanziali delle parti del processo.

A conferma della tesi sin qui affermata si pongono persino le premesse da cui è partita la Corte di Cassazione nel provvedimento in commento, secondo la quale, a ripetere un concetto condiviso nella propria giurisprudenza, è possibile dedurre come motivo di gravame la mancata concessione dei termini *de quibus* qualora la parte che se ne duole precisi quale sarebbe stato il *thema decidendum* su cui il primo organo giudicante si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero stati concessi i termini richiesti, e quali prove sarebbero state dedotte. Il ritenere possibile la ammissibilità-deducibilità della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. quale motivo di impugnazione, seppur solo qualora ricorrano determinate circostanze, in realtà vuol dire ritenere (indirettamente) che l'omissione in questione sia in sé e per sé un vizio ovvero una deviazione dal normale paradigma del processo civile suscettibile di critica e di rilievo negativo; la subordinazione al ricorrere di dati elementi di fatto e di diritto, infatti, è questione che attiene alla sola

Federale Tedesca, citata in CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

¹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 19 ottobre 2004, Makhfi c. Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonia, entrambe citate in CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 18 febbraio 1997, Niderost-Huber c. Svizzera, citata in CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 17 dicembre 1996, Vacher c. Francia, citata in CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza in data 1 agosto 2000, C.P. e altri c. Francia, citata in CARRATTA, *Processo (ragionevolmente) breve*, in www.treccani.it/magazine/diritto, 2011.

deducibilità in sede di appello o di ricorso per cassazione e, quindi, ha rilevanza solo in ottica procedimentale, lasciando inalterata la sostanza dell'esistenza del vizio. In altre parole, le condizioni che la Suprema Corte pone non afferiscono alla concreta configurabilità o meno del vizio, ma alla sua idoneità a divenire motivo di gravame ed a non subire sanatorie. Da quanto sin qui detto deriva inevitabilmente che la mancata concessione dei termini in esame e, dunque, la discrezionalità del giudice nel concederli integrino una *figura iuris* potenzialmente lesiva del diritto di difesa, a prescindere dal potere delle parti di far valere tale lesione nelle successive ed eventuali fasi procedimentali.

Tale potenzialità lesiva del principio di cui all'art. 24 Cost., inoltre, sul piano concettuale, finisce per contrastare ancor più con l'idea di una discrezionalità del giudice costruita in termini di assolutezza, poiché considerare comunque come vizio (a prescindere dalla eventuale inammissibilità ai fini del gravame) la condotta omissiva del giudicante che non concede i termini per le memorie dell'art. 183, comma VI c.p.c., vorrebbe significare che il giudice non sarebbe completamente libero nella concessione dei termini *de quibus*, cosicché ci si troverebbe quanto meno in presenza di una discrezionalità vincolata, incompatibile con quell'ampia e apodittica discrezionalità ritenuta e creduta dal Supremo Collegio e da quell'orientamento giurisprudenziale sin troppo benevolo nei confronti degli organi giurisdizionali.

Da quanto sin qui detto, sul piano processuale, non può che concordarsi con il convincimento fatto proprio anche dal provvedimento in commento per cui la mancata concessione dei termini in questione (e quindi la discrezionalità del giudice nel concederli) determini una nullità della sentenza così emessa per lesione del diritto di difesa, nullità tale da poter essere legittimamente rilevata in ogni grado del procedimento civile, alle precisate condizioni, con conseguente recupero della attività difensive ex art. 183, comma VI c.p.c. impedita dalla prosecuzione del giudizio di primo grado. Tale considerazione mette ancor più in risalto, pertanto, la fallacia del principio espresso dalla Suprema Corte in questo caso, per evidente contrasto tra le premesse e la conclusione del proprio ragionamento.

La conclusione nel senso della necessità di configurare un obbligo per il giudice di accondiscendere sempre e comunque alle istanze delle parti in ordine ai termini ex art. 183, comma VI c.p.c. appare, quindi, logicamente e giuridicamente necessitata se si vuole mantenere l'attuale assetto del processo civile ad impulso di parte e la conformità di quest'ultimo a parametri normativi di rango costituzionale ispirati a principi liberali diretti a garantire i cittadini dagli abusi del potere giudiziario ed a scongiurare che il giudice (di merito) adito esorbiti dalle proprie prerogative ed eserciti poteri che la legge non solo non gli attribuisce, ma gli preclude chiaramente.